

Un commento alla sentenza del TAR

A proposito della natura giuridica dell'impianto, che l'Alce nella sua Relazione Tecnica chiamava "riconversione della centrale attuale", vi era stata una precisa richiesta da parte della Provincia di Lucca (Conferenza dei Servizi del 15 ottobre 2009) relativa alla "necessità di inquadrare correttamente la fattispecie in esame in modo da istruire il procedimento nell'ambito della corretta normativa di riferimento". Ciò si rendeva necessario anche per "Valutare la necessità che la modifica per la quale è stata presentata istanza sia da sottoporre a procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VIA". A tal proposito la Provincia chiedeva il parere dello Studio Legale Lorenzo Corsi di Firenze. In questo parere, del 25 maggio 2010, si chiariva che "LA DOMANDA PRESENTATA DA ALCE SPA CONCERNE LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI ENERGIA DA BIOMASSE". Proprio per il fatto che si definiva NUOVO, l'impianto non fu assoggettato alla fase di verifica di VIA.

Tuttavia, come nuovo impianto termoelettrico, non poteva essere insediato su quell'area, vincolata strettamente dall'art 27 del PTC in quanto area a "vulnerabilità intrinseca potenziale" elemento mai valutato in fase istruttoria.

E' stupefacente che il TAR Toscana, in merito alle violazioni lamentate da Legambiente nel suo ricorso, abbia fra l'altro rinominato "RICOLLOCATO" l'impianto a biomasse, autorizzato dalla Provincia di Lucca senza VIA in quanto definito NUOVO impianto. In pratica il TAR ha eluso sia la questione della VIA (per le riconversioni) sia l'Art. 27 del PTC (per le nuove centrali termoelettriche) coniando ad hoc un termine giuridico finora sconosciuto: "RICOLLOCAZIONE", sostituendosi sostanzialmente all'organo amministrativo che ha concesso l'autorizzazione.

Per quanto riguarda il carattere vincolante o meno delle indicazioni del PIER, il TAR ha condiviso la tesi secondo cui il dimensionamento in esso indicato è meramente orientativo, ha ritenuto che sia sufficiente aver dimostrato (?) la disponibilità di biomassa e la considerazione che una centrale di dimensioni maggiori consenta un più efficiente abbattimento delle emissioni in atmosfera: tutto ciò basterebbe a ritenere il progetto in linea con il PIER. Nessuna considerazione è stata svolta sul fatto che questo progetto sia sovradimensionato e non potrebbe esserne approvato uno analogo in ciascuna provincia toscana senza compromettere l'impianto stesso del PIER (piccole centrali diffuse sul territorio con teleriscaldamento).

Per quanto riguarda il Piano Strutturale - che imponeva ad esempio la realizzazione di uno scalo ferroviario privato per ridurre il traffico - si afferma da un lato che il PS non sarebbe immediatamente vincolante, e dall'altro che Legambiente non ha interesse ad occuparsi della questione dello scalo ferroviario (inutile, visto l'approvvigionamento da filiera corta). In realtà sappiamo bene (e l'Alce stessa lo dichiara) che 150000 t/anno di biomassa asseritamente reperita in loco ha in realtà una provenienza assai lontana, cosicché la previsione di uno scalo ferroviario privato conserverebbe la sua attualità. Tale profilo avrebbe dovuto essere esaminato, e avrebbe dovuto comportare una espressa variante al PS - con necessità di una valutazione integrata (VAS).